

Il giorno 3 agosto 2022 i rappresentanti della Fondazione Cresci@mo (con sede in Modena, via Galaverna 8, Modena) e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali FLC-CGIL, CISL Scuola, CONFSAL e UIL Scuola concordano il seguente accordo aziendale a valere per il triennio settembre 2021 ad agosto 2024 che segue quello sottoscritto in data 22/3/2019 e decaduto col 31/8/2021

A) Orario di servizio

* Area prima.

L'orario settimanale di 37 ore distribuite fra lunedì e venerdì, su 5 mattine e con 2 o 3 rientri pomeridiani fissati dal datore di lavoro secondo le esigenze dei servizi. Il nuovo orario si avvierà a fra tempo dal 20 giugno 2022.

Fanno eccezione i contratti di part-time, che rispettano gli accordi definiti fra lavoratore e datore di lavoro.

Buono mensa: per ogni giornata di servizio superiore a 7 ore, con stacco di almeno mezz'ora e rientro di almeno 2 ore, viene riconosciuto al dipendente un buono mensa del **valore di € 10**.

Viene fissata una flessibilità di mezz'ora nell'orario stabilito per l'entrata e l'uscita.

I giorni di servizio sono quelli fissati dal CCNL.

* Area seconda.

Le ore lavorabili sono in funzione dell'apertura dei servizi. I servizi di nido e scuola d'infanzia accolgono di norma l'utenza dal 1° settembre al 30 giugno. Di norma l'attività comprende 40 settimane annue di servizio fissate.

Con tale calendario le ore lavorabili risultano di almeno 1480 (37 ore X 40 settimane = 1300 + 180 ore di altri servizi) per anno scolastico, distribuite su 40 settimane; i 200 giorni di servizio che ne risultano, per 195 giorni corrispondono all'apertura dei servizi all'utenza. Dal 1/9/2022 le ore non frontali scendono a 165 e, conseguentemente, il totale delle ore annue scende a 1465.

Viene previsto un rientro di norma 3 gg lavorativi prima dell'inizio dell'anno scolastico finalizzata alla predisposizione delle attività e agli incontri con i genitori.

Possono inoltre essere fissate una o due giornate di "ponte" per ogni anno scolastico.

Nei giorni di apertura dei servizi in assenza dell'utenza (massimo 1 settimana), il personale svolge 37 ore di lavoro settimanali, con turnazione fissata dal coordinatore pedagogico in funzione delle esigenze del servizio. Dal 1° settembre 2022 le ore settimanali diventano 36 ore e 37 minuti.

A tali settimane, per coloro che vi svolgano servizio, vengono sommate quelle previste per i centri estivi.

L'orario di apertura dei servizi è, in via ordinaria, fissato fra le 7,30 e le 16,15; quando vi sia prolungamento orario, tale orario può essere prolungato fino alle 18,30.

Al personale educativo ed insegnante, di norma, non vengono richiesti orari spezzati se non in caso di necessità o urgenza.

Per il periodo emergenziale derivante dalla pandemia covid si applicano orari diversi in ragione del rispetto delle norme sanitarie.

Monte ore non frontale (per educatori ed insegnanti).

Per il personale educatore ed insegnante il monte ore non frontale viene fissato in 180 ore, da svolgersi nel periodo compreso fra il 1° settembre ed il 30 giugno. Dal 1/9/2022 le ore non frontali scendono a 165.

Di norma, la giornata lavorativa – considerando le ore frontali e non frontali - non potrà superare le 10 ore.

Nel periodo 1/9 – 30/6, per ogni giorno di malattia, infortunio, maternità, congedo parentale e ferie sarà riconosciuto 1/195° del monte ore standard previsto per l'operatore.

Il monte ore non frontale andrà svolto in base alla programmazione del collettivo e in accordo col coordinatore pedagogico di struttura

* Area terza.



FLC CGIL

CISL Scuola

Per quanto concerne i coordinatori pedagogici, gli stessi svolgeranno di norma un orario settimanale di 37, a far tempo dal 20 giugno 2022, ore distribuite fra lunedì e venerdì, su 5 mattine e con 2 o 3 rientri pomeridiani fissati dal datore di lavoro secondo le esigenze dei servizi.

L'orario viene, comunque, fissato in modo flessibile al fine di permettere lo svolgimento delle attività proprie della funzione.

Buono mensa: per ogni giornata di servizio superiore a 7 ore, con stacco di almeno mezz'ora e rientro di almeno 2 ore, viene riconosciuto al dipendente un buono mensa del **valore di € 10**.

Viene fissata una flessibilità di mezz'ora nell'orario stabilito per l'entrata e l'uscita.

I giorni di servizio sono quelli fissati dal CCNL.

B) Centri estivi (per educatori e insegnanti).

Richiamato l'art. 29, punto "C" del vigente CCNL, le parti concordano la possibilità per la Fondazione di attivare servizi estivi, ove il personale educativo e insegnante è tenuto ad assicurare i seguenti turni di servizio alle condizioni fissate:

1) Per i primi 10 giorni di apertura effettiva dei centri estivi del mese di luglio la Fondazione può richiedere la presenza di 1 operatore per ogni sezione dei plessi ove sia attivato il centro estivo.

2) In linea di massima saranno attivati servizi non superiori alla metà rispettivamente dei plessi di nido e scuola d'infanzia; qualora la Fondazione ritenga di attivarne di ulteriori, il contingente complessivo tenuto a prestare servizio, se richiesto, resta limitato ad una unità per ogni sezione attivata nella metà dei plessi.

3) Il personale da adibire a tali servizi viene identificato, se possibile, su base volontaria; di norma – qualora si proceda all'abbinamento di due o più plessi – dovranno essere presenti operatori di ognuno dei plessi abbinati. Quando non risulti possibile reperire il numero sufficiente di personale, la Fondazione si riserva di comandare in servizio il personale risultante da un accordo interno al corpo docente. Se anche tale misura non si rivelasse sufficiente, la Fondazione si riserva di incaricare del servizio – per i posti mancanti – il personale che non si sia reso disponibile con le seguenti priorità:

I) chi abbia svolto meno servizi estivi negli anni precedenti;

II) a parità del punto precedente, chi abbia il minor numero di figli minori di 14 anni a carico;

III) ad ulteriore parità, chi risulti più giovane.

Non si considerano fra gli obbligati alla formazione del contingente tenuto a prestare servizio coloro che abbiano a proprio carico un parente certificato disabile o con invalidità superiore al 75% convivente oppure un parente di primo grado nelle medesime condizioni anche non convivente.

4) Qualora la Fondazione intenda attivare centri estivi eccedenti i 10 giorni di servizio effettivo di cui sopra, la presenza di educatori e insegnanti, se richiesta, è svolta su base esclusivamente volontaria..

5) Concorrono a formare il contingente di cui al punto "1" anche gli operatori con contratto a tempo determinato che abbiano prestato servizio nell'anno scolastico concluso per almeno 4 mesi.

6) Durante il prolungamento estivo non è prevista attività non frontale e pertanto l'orario di servizio resta fissato in 32 ore e 30' settimanali.

7) Ogni unità di personale coinvolto nell'attività estiva è tenuta, di norma, a svolgere almeno una settimana di servizio.

8) Al personale educativo e insegnante, a tempo determinato e indeterminato, è riconosciuto un incentivo lordo di € 30 giornaliero per ogni giorno di effettivo servizio. Al personale con contratto a tempo indeterminato vengono riconosciuti altresì 4 giorni di recupero per ogni 5 di effettivo servizio; qualora in un anno scolastico sia fissato un solo giorno di ponte, chi abbia svolto servizio in un centro estivo per almeno 2 settimane ha diritto ad un ulteriore giorno di recupero.

9) In caso un dipendente svolga volontariamente il turno ulteriore rispetto alle prime 2 settimane estive, si darà sempre luogo al recupero ed al pagamento della somma di cui al punto precedente.



C) Rimborso spese di trasferta

FLCCGIL

CISL Scuola
A. Basso

Il dipendente che debba svolgere una trasferta deve esserne preventivamente autorizzato dal Direttore o dal Presidente.

Qualora la missione si svolga fuori dal Comune di Modena in un arco d'ore effettivo superiore a 7 ore, viene riconosciuto un rimborso spese forfettario di 15 euro per il pasto, oltre ai costi di trasporto sui mezzi pubblici. In casi particolari, il Presidente o il Direttore potrà autorizzare il rimborso di spese documentate di pasti superiori a 15 euro, ma entro il limite di € 25.

In caso si sia autorizzati all'utilizzo di mezzi propri per missioni dentro o fuori del Comune, si provvede ad un rimborso calcolato in base alle apposite tabelle ACI annualmente pubblicate.

D) Altri istituti

- 1) In caso di assenza per malattia si prevede una integrazione alla quota INPS tale da riconoscere il 100% della retribuzione al personale assente. L'integrazione è prevista a favore del personale a tempo indeterminato con anzianità di servizio di ruolo nella Fondazione di almeno 3 mesi, decorerà dal primo giorno di assenza.
- 2) Solo per i primi 10 giorni di assenza conteggiati consecutivamente, ad eccezione della domenica tale integrazione viene ridotta di € 7,20 al gg., a far tempo dal 1° settembre 2022.
- 3) In riferimento ai "permessi retribuiti" previsti dall'art. 50 del vigente CCNL per comprovati e seri motivi stabiliti al punto "b" vanno ricompresi anche le assenze dovute a visite mediche o day hospital del dipendente. Si stabilisce pure che tali permessi sono fruibili anche ad ore, pari a 44 ore ore. I permessi fruiti ad ore non daranno luogo a sostituzioni. Il lavoratore provvederà a chiedere i permessi fruibili a giorni con almeno 2 giorni di preavviso, salvo casi di imprevedibilità ed urgenza. Nel conteggio di dette ore si introduce un margine minimo di flessibilità nel caso il dipendente abbia erroneamente marcato con, due o tre minuti di ritardo o anticipo.
- 4) Per quanto concerne i permessi non retribuiti di cui all'art. 51 del vigente CCNL, gli stessi vanno fruiti a giorni interi, salvo la possibilità di fruirne fino ad un massimo di due a ore (corrispondenti a 14 ore e '40), in quest'ultimo caso sempre senza sostituzioni.
- 5) Per il personale a orario part time (ridotto), i benefici retributivi e normativi previsti dal presente accordo integrativo saranno proporzionati a detto orario qualora non diversamente disciplinati.

E) Trattamento economico

Come nel precedente integrativo aziendale la somma corrispondente all'integrazione definita "superminimo" assorbirà gli incrementi previsti dal CCNL a partire da settembre 2021 e per la durata del CCNL.

Si prevedono i seguenti aumenti su base annua del superminimo:

a) Livello III, educatore =

da settembre 2021	€ 600
" 2022	€ 1.050
" 2023	€ 1.300

b) Livello IV, insegnante =

da settembre 2021	€ 500
" 2022	€ 700
" 2023	€ 800

c) Livello III, amministrativo =

da settembre 2021	€ 500
" 2022	€ 600
" 2023	€ 800

d) Livello IV, amministrativo =

da settembre 2021	€ 500
da giugno 2022	€ 90
da settembre 2022	€ 690



ULL

F.L.C. CGIL
A. Bufoni

" 2023 € 900

e) Livello V, amministrativo =

si conferma il superminimo in essere

f) Livello VIII A, coordinatori pedagogici =

si conferma il superminimo in essere.

Qualora siano previsti successivi rinnovi contrattuali il superminimo è riassorbibile in caso di incrementi previsti nel nuovo CCNL

F) Valorizzazione dei risultati e indennità temporanee

Per la valorizzazione dei risultati volto a premiare la qualità della prestazione effettivamente resa, viene fissato annualmente un importo pari a:

€ 800 per l'anno scolastico 2021/22

€ 900 " 2022/23

€ 1.000 " 2023/24

La Fondazione si riserva la possibilità di fissare, anno per anno e previo confronto con le OO.SS. aziendali, una somma non superiore a 4.000 euro da destinare a progetti di particolare significato e difficoltà.

Tale importo sarà liquidato entro il mese di agosto di ogni anno. Tale importo sarà riconosciuto in proporzione diretta all'orario di servizio e dell'effettiva presenza in servizio nel corso dell'anno scolastico concluso. Tale valorizzazione viene riconosciuta ai dipendenti a tempo indeterminato che abbiano lavorato per almeno 3 mesi e 1 giorno nel periodo 1° settembre-30 giugno e i dipendenti a tempo determinato che abbiano lavorato almeno 7 mesi e 1 giorno nel medesimo periodo.

Nel caso un dipendente abbia ricevuto negli ultimi 12 mesi un provvedimento disciplinare superiore al richiamo verbale o più provvedimenti disciplinari non avrà diritto alla retribuzione di produttività per quell'anno.

Per le indennità temporanee legate a particolari funzioni si riconosce quanto segue:

- € 100 ai coordinatori pedagogici per ogni plesso coordinato a far tempo dal settembre 2022 e ulteriori 100 a far tempo dal settembre 2023.

Le indennità di cui sopra andranno conteggiati sulla base dell'effettiva presenza in servizio nel corso dell'anno scolastico concluso. Tali indennità sono riconosciute ai dipendenti a tempo indeterminato che abbiano lavorato per almeno 3 mesi e 1 giorno nel periodo 1° settembre-30 giugno e i dipendenti a tempo determinato che abbiano lavorato almeno 7 mesi e 1 giorno nel medesimo periodo.

In caso di dipendenti ad orario ridotto tutti i benefici di cui al presente accordo integrativo aziendale sopra andranno proporzionati alla percentuale di tale orario rispetto a quello pieno.

G) Disconnessione

Terminato l'orario di lavoro, al personale viene riconosciuto il diritto alla disconnessione, salvo casi di impellente necessità (quali, ad esempio, chiusura straordinaria plessi a causa di eventi atmosferici, necessità di azioni immediate e straordinarie per mantenere l'agibilità dei plessi, ecc..).


H) Benessere organizzativo.


La Fondazione si impegna a realizzare, a cadenza annuale, un questionario rivolto a tutto il personale inerente il benessere organizzativo e lo stress da lavoro correlato. Dei risultati si darà informazione alla RLS e RSA.


Le parti concordano, poi, di inserire nel verbale dell'incontro il seguente impegno:


<<A fronte di modifiche significative del contratto degli enti locali per i profili professionali presenti nella Fondazione, le parti si incontreranno per valutare la nuova situazione>>


Modena, 3 agosto 2022




 ULL

 FLC CGIL



 CISL SCUOLA
A. Buefer
4

Per la Fondazione

Elia...

Pierluigi...

Per i Sindacati

...

Raffaella... UIL SCUOLA

... FLC CGIL

Alessandro... CISL SCUOLA



